

DELIBERA N. 59/24/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SERRAMANNA (SU) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 marzo 2024;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 70 del 14 dicembre 2023, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 3, parte I e II, dell'11 gennaio 2024, con il quale sono stati convocati per il giorno 25 febbraio 2024 i comizi per l'elezione del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna;

VISTA la delibera n. 29/24/CONS del 24 gennaio 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Sardegna e Abruzzo”*;

VISTA la nota del 26 febbraio 2024 (prot. n. 0059399) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Serramanna a seguito della segnalazione presentata dal consigliere comunale Carlo Pahler per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'amministrazione comunale. In

particolare, viene segnalato che *“in diverse occasioni l’Amministrazione comunale di Serramanna, [...], ha convocato eventi pubblici di coinvolgimento delle associazioni e/o cittadini per conferimento di premi durante il periodo elettorale”* e che *“E’ recente la convocazione dell’Assessore alla cultura di un incontro pubblico previsto per domani 22 febbraio ore 18.30 in sede comunale per programmare le attività culturali 2024”*. Il Comitato, nel rilevare che *“Non risultano [...] accertate forme di trasmissione della locandina e del messaggio in questione”*, ha proposto l’archiviazione degli atti;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato e, in particolare, la nota del 23 febbraio 2024 con cui il Sindaco del Comune di Serramanna, ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- l’iniziativa relativa alla premiazione degli atleti e/o delle squadre era stata avviata, dal punto di vista della comunicazione, in data 18 dicembre 2023 mediante pubblicazione della relativa news sul sito istituzionale dell’Ente con modalità assolutamente impersonali e senza alcuna reiterazione della notizia in un periodo temporale successivo a tale data;

- la locandina allegata alla segnalazione è stata oggetto di comunicazione privata da parte di un amministratore tramite *WhatsApp*. In argomento, si evidenzia che l’ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale previsto dall’art. 9 inerisce alle attività di comunicazione dell’Ente e non l’attività di propaganda svolta dai singoli amministratori locali. L’evento era stato in ogni caso già rinviato;

- il messaggio di testo relativo all’incontro con le associazioni, pure allegato alla segnalazione, è stato oggetto di comunicazione privata da parte di un amministratore tramite *WhatsApp*, il quale riferisce, peraltro, che il contenuto della suddetta comunicazione privata differisce in maniera significativa dal testo effettivamente inviato. L’incontro era stato in ogni caso già rinviato;

PRESA VISIONE della documentazione allegata alla segnalazione, ed in particolare, del testo di un messaggio di invito alle associazioni da parte dell’Assessore alla cultura e della locandina relativa alla *“Premiazione di atleti e atlete meritevoli”*;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali*

sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una “pubblica Amministrazione”, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che, con riferimento a quanto segnalato, gli accertamenti istruttori non evidenziano forme di comunicazione e informazione istituzionale adottate dall'amministrazione comunale di Serramanna in contrasto con il divieto sancito dal citato art. 9;

RITENUTO pertanto che dall'istruttoria svolta dal competente Comitato non emergono elementi indicativi di violazioni del divieto di comunicazione istituzionale da parte del Comune di Serramanna;

RITENUTO di condividere la proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;



DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Serramanna e al Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 6 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba